

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'OFFERTA ED IMPORTO

La presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro alla quale affidare dal 01/08/2018 al 31/12/2018 il servizio di somministrazione delle figure professionali di cui l'Esa Spa avrà eventualmente necessità per lo svolgimento del Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e precisamente :

Adetti	Livello	Mansioni	Contratto di lavoro	Monte ore presunte dal 01/08/2018 al 31/12/2018	Totale costo presunto dal 01/08/2018 al 31/12/2018
3	livello II B	carichino	part-time al 50%.	1245	€ 21.270,00
4	III B	autista	part-time al 50%	1660	€ 31.550,00
1	IV B	impiegato	Full Time	830	€ 16.400,00
4	III B	autista	full-time	3320	€ 63.100,00
1	IIB	carichi	Full Time	830	€ 14.180,00
a) Totale costo presunto manodopera non soggetta a ribasso che verrà congruagliata al costo effettivo in sede di esecuzione dell'appalto					€ 146.500,00
b) Costo consulenza/servizio pari al 7% del totale costo presunto della manodopera Importo soggetto a ribasso d'asta					€ 10.255,00

Il costo complessivo presunto della spesa per le singole forniture di prestazioni di lavoro temporaneo di cui sopra ammonta a € 156.755,00.

La percentuale del 7% relativa ai costi di consulenza/servizio sono soggetti a ribasso d'asta

ART. 2 – DURATA

Il servizio avrà la durata dal 01.08.2018 al 31/12/2018, salvo i casi di risoluzione anticipata, con decorrenza del ricevimento, da parte della ditta, della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Nelle more della stipula del contratto, ma dopo l'aggiudicazione definitiva, alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di dar inizio, comunque, al servizio.

La durata di cui sopra potrà essere prorogata dall'Esa Spa a suo insindacabile giudizio ed agli stessi patti, prezzi e condizioni, mediante comunicazione scritta, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione del contraente.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità alla normativa richiamata, a quanto previsto dal presente Capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) la ditta aggiudicataria metterà a disposizione dell'Esa Spa un referente, il cui nominativo e recapito telefonico sarà comunicato;
- b) la ditta selezionerà il/i lavoratore/i richiesto/i. I prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti che appartengono alla categoria del vigente CCNL di Igiene Ambientale;
- c) la retribuzione sarà liquidata ai lavoratori con periodicità mensile,
- d) l'orario di lavoro sarà di massimo 38 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di supplementari e/o straordinario;
- e) il trattamento economico dovrà corrispondere a quello previsto dal C.C.N.L. vigente in materia di Igiene Ambientale, per i lavoratori di pari categoria al momento della prestazione;
- f) dovrà essere applicata la contribuzione previdenziale e assistenziale per i dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;

ART. 4 – ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008

L'Esa Spa si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La ditta aggiudicataria si impegna, comunque, ad informare i lavoratori somministrati dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno adibiti e all'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti, salvo quanto di competenza dell'Esa Spa, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

La ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, ad effettuare i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori preliminarmente all'assunzione, in funzione delle mansioni assegnate, mentre, qualora le mansioni cui sarà adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, sarà cura dell'Esa Spa sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari periodici presso il Medico Competente dell'Esa Spa.

ART-5 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impegnato limitatamente a quanto compatibile con la natura del contratto di somministrazione e dunque con le esigenze di reperimento di personale temporaneo, che potranno dunque mutare nel numero e nelle mansioni nel corso della presente procedura, l'aggiudicatario si impegna a fornire alla Società Esa Spa in via prioritaria i medesimi addetti forniti dalla precedente ditta affidataria.

ART. 6 – RICHIESTA DI LAVORATORE TEMPORANEO

In caso di attivazione del servizio oggetto della presente procedura, l'Esa Spa dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria e profilo

professionale. L'Esas si riserva la facoltà di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o conoscenze teorico-pratiche in particolari settori;

- la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- il servizio di destinazione e l'attività che il lavoratore dovrà svolgere, nonché la sede di lavoro.

Le richieste saranno comunicate per iscritto tramite posta elettronica ed, eventualmente, anticipate via fax.

I tempi di somministrazione di lavoro non dovranno eccedere – tra la richiesta e l'effettiva fornitura – i tre giorni lavorativi.

ART. 7 – COSTO MANODOPERA

Il costo deve intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante da rinnovi del C.C.N.L. vigente in materia di Igiene Ambientale. Esso deve comprendere i costi relativi a:

- sostituzione del lavoratore eventualmente assente
- retribuzione mensile lorda come da CCNL
- oneri contributivi (INPS), previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del C.C.N.L. vigente in materia di igiene ambientale :
- quota assicurativa INAIL;
- malattie e infortuni
- festività ;
- ferie, rol, ex festività permessi goduti durante il rapporto di lavoro;
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità
- trattamento fine rapporto;

non sono invece comprese nel canone e quindi saranno fatturate separatamente le seguenti voci:

- festività non godute
- ore di lavoro straordinario
- ore di maggiorazione turno
- ratei di ferie, rol ex festività non godute a fine assegnazione
- buoni pasto

ART. 8 COSTO CONSULENZA E/O SERVIZIO

Il costo deve intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, esso deve comprendere i costi relativi a:

- Gestione amministrativa (inserimento delle presenze ed elaborazione buste paga)
- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere;
- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità del servizio;

- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;
- inviare all'Esa Spa. copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro temporaneo;
- inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra

L'Esa corrisponderà alla ditta un canone mensile, derivante dall'offerta economica a base d'asta suddivisa per 5 mensilità sia per la parte soggetta a ribasso che quello non soggetta.

ART. 9 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

Nel caso di interruzione della prestazione, la ditta dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di 24 ore a decorrere dalla richiesta. Qualora la ditta non provveda alla sostituzione, il contratto relativo alla fornitura di quel singolo lavoratore si intenderà risolto, ed l'Esa spa si riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata sostituzione.

Nel caso in cui le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, la ditta sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore entro il termine di 48 ore a decorrere dalla richiesta.

In ogni caso, l'Esa Spa corrisponderà alla ditta soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa è tenuta a fornire all'Esa Spa, su richiesta, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati ed ogni altra documentazione necessaria al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta stessa.

Sono a carico della ditta tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento di eventuali forniture avverrà dietro presentazione di regolare fattura a cadenza mensile, che sarà liquidata dall'Esa Spa entro 30 giorni dal ricevimento. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da apposita scheda sottoscritta dal Responsabile Tecnico e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate.

La fattura dovrà indicare espressamente:

- il nominativo del lavoratore e la categoria di inquadramento;
- le ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di fatturazione;
- il costo orario;
- il totale del costo delle ore lavorate;
- la percentuale di ricarico;
- l'I.V.A. sul ricarico;
- il totale della fattura.

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Esa Spa si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta

stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto d'appalto. Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente Capitolato ed al contratto d'appalto, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio che sarà stabilito e comunicato dall'Amministrazione, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi artt. del presente atto.

ART. 13 – POTERE DIRETTIVO, ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE

L'Esa spa in quanto utilizzatore è attribuito il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori somministrati.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà, comunicherà tempestivamente alla ditta tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto relativo al servizio, sotto pena di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del risarcimento dei danni, di incameramento

della cauzione e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Esa Spa per effetto della risoluzione stessa.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Esa Spa.

E' vietato l'affidamento del servizio in subappalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14 del presente Capitolato e di incameramento della garanzia definitiva.

ART. 15 – PENALITA'

Qualora vengano accertate irregolarità o inadempimenti agli obblighi contenuti nel presente Capitolato, il Responsabile Tecnico procederà all'inoltro (a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata) di formale contestazione dei fatti rilevati, invitando la ditta aggiudicataria a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni, ed in casi di urgenza entro 24 ore.

Qualora la ditta aggiudicataria non controdeduca nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare l'inadempimento contestato, il Responsabile Tecnico applicherà una penale in base alla gravità dell'inadempimento accertato, con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare espletamento del servizio ed al danno di immagine arrecato all'Esa Spa, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In particolare, in caso di ritardo nella somministrazione o sostituzione dei lavoratori rispetto ai termini stabiliti negli artt. 6 e 8 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari al costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Esa Spa si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, e quindi di trattenere quanto dovuto alla ditta a titolo di penale sugli importi spettanti alla stessa a titolo di corrispettivo dei servizi resi, ovvero di avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Esa Spa a risolvere il contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà dell'Esa Spa di far valere la risoluzione *de iure* del contratto ai

sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente alla diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni di cui al citato art. 1454, I comma, di procedere all'incameramento della cauzione.

E' prevista la risoluzione espressa del contratto, a semplice richiesta scritta dell'ESA SPA, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi, senza comunque pregiudizio del risarcimento degli ulteriori danni:

- a) mancata somministrazione della figura professionale richiesta entro il termine di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- b) omessa sostituzione del lavoratore entro il termine di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- c) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- d) grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- e) impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio;
- f) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- g) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
- i) cessione del contratto e subappalto;
- j) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall'Amministrazione Comunale;
- k) sospensione ingiustificata del servizio;

In tutti i casi in cui è prevista la facoltà dell'Esa Spa di risolvere il contratto per grave inadempienza della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Esa Spa comunicherà alla ditta la volontà di avvalersi di detta facoltà con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione, e ciò senza pregiudizio del diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 17 – FACOLTA' DI RECESSO

L'Esa Spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla ditta almeno 15 giorni prima della data di recesso.

In tal caso l'Esa Spa si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dalla ditta.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, nei casi in cui le parti non siano pervenute ad un accordo, saranno devolute al giudice ordinario (Foro di Perugia).

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti il presente appalto ed il contratto per tutta la durata contrattuale sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto alcuno di rivalsa nei confronti dell'Esa Spa.

ART. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto espressamente stabilito dalle norme vigenti in materia.